

## **TI\_GERICHTE 14.2022.94 vom 21. November 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2022.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.94)

FR: TI\_GERICHTE 14.2022.94 du 21 novembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 14.2022.94 del 21 novembre 2022

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello contro la decisione invocata quale titolo di rigetto dichiarato inammissibile. Sospensione del procedimento

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la decisione pretorile del 10 gennaio 2022 fosse un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e che le pretese poste in esecuzione fossero esigibili prima della notifica del precetto esecutivo il 4 maggio 2022, la pretesa riconvenzionale di fr. 113'124.44 dal 21 marzo 2018 come accertato dalla decisione stessa, e le spese ripetibili dal momento in cui la decisione di primo grado è divenuta esecutiva; ossia dall'emanazione del giudizio d'irricevibilità dell'appello il 28 aprile 2022, non avendo il ricorso al Tribunale federale effetto sospensivo. Ha d'altronde accolto l'eccezione di parziale compensazione invocata dalla RE 1 con riferimento alla pretesa di fr. 37'460.21 riconosciuta nello stesso giudizio di merito e rigettato l'opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 91'449.57 e alle ripetibili di complessivi fr. 15'200.–, oltre ai relativi interessi di mora.

#### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 sostiene che al momento dell'inoltro della domanda d'esecuzione il credito dedotto in esecuzione non era ancora esigibile, siccome la decisione del 10 gennaio 2022 non era ancora passata in giudicato, dato che l'aveva impugnata con l'appello del 9 febbraio 2022 e la decisione d'irricevibilità del Tribunale d'appello dell'11 aprile 2022 non era passata in giudicato. Ammette che di principio il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo, come evidenziato dal primo giudice, ma rileva che l'art. 103 LTF non preclude completamente tale eventualità.

##### **E. 4.1**

La reclamante confonde però l'esigibilità del credito, che dev'essere data prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A\_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022 consid. 4.1.1 e i rinvii), e l'esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto, che dev'essere realizzata al momento dell'emanazione del giudizio sull'istanza di rigetto (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019, consid.

##### **E. 4.2**

Nella fattispecie, il credito era esigibile già dal 21 marzo 2018, data dalla quale decorrono gl'interessi di mora secondo la sentenza del 10 gennaio 2022 (doc. A, dispositivo n. 2),

ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (del 4 maggio 2022, doc. C a tergo) e pure prima dell'avvio dell'esecuzione (uno o due giorni prima dell'emissione del precetto esecutivo, il 2 maggio 2022). Che la decisione sia appellata non modifica in sé l'esigibilità del credito, ma, in mancanza di una decisione esecutiva giusta l'art. 80 LEF, osta al rigetto dell'opposizione finché l'appello non è stato respinto dichiarato irricevibile o ritirato.

#### **E. 4.3**

Nel caso in esame la decisione del 10 gennaio 2022 è diventata esecutiva al momento della notifica del decreto di stralcio dell'appello dell'11 aprile 2022 (doc. B), ossia prima dell'emanazione della sentenza impugnata, il 12 luglio 2022. Come rettamente ricordato dal primo giudice, di regola il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo a meno che non venga concesso dal giudice dell'istruzione (art. 103 cpv. 1 e 3 LTF). Ora, la reclamante non allega e ancora meno prova di aver ricorso al Tribunale federale e di aver ottenuto l'effetto sospensivo e neppure pretende che la decisione del 10 gennaio 2022 sia costitutiva nel senso dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF. Anche questa censura si avvera quindi infondata.

#### **E. 4.4**

Contrariamente a quanto pare ritenere la reclamante, perché l'opposizione possa essere rigettata in modo definitivo, non è più necessario dal 2011 che la sentenza invocata quale titolo sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia "esecutiva" giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2020.193 dell'11 mag gio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid. 5.2 e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3 ). Ad ogni modo, il ricorso al Tribunale federale non sospende in sé neppure il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ( DTF 146 III 286, consid. 2.3; anche sentenza della CEF 14.2020.82 del 4 gennaio 2021 consid. 6 ). Infondato, il reclamo va dunque respinto.

#### **E. 5**

Stante l'esito dell'odierno giudizio la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto.

#### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 106'649.57, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda di sospensione della causa è respinta. 2. Il reclamo è respinto. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.